

**Appalto: Servizi tecnico-professionali per realizzazione  
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO  
a servizio dei Comuni della Valle di Daone**

**QUESITI DI INTERESSE GENERALE**

**Quesito n. 1. - requisiti di partecipazione**

Si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti professionali richiesti, in particolare in merito agli importi richiesti dei servizi svolti (Sez. I - punto 2, lettera c) del Bando integrale di gara, laddove nella prima parte si richiedono due lavori con importo non inferiore all'80% dell'importo stimato, nella seconda parte due lavori con importo non inferiore ad almeno 3 volte l'importo stimato.

Si richiede cortesemente: 1) se entrambi i requisiti sono richiesti: importo almeno pari all'80% E importo almeno pari a 3 volte l'importo stimato dei lavori in oggetto; 2) se devono essere due e non più di due i lavori concorrenti a fare la somma per ciascuna categoria richiesta; 3) in caso affermativo del punto 1): se i "servizi svolti", considerati per il requisito con importo maggiore dell'80% dell'importo stimato, possono essere gli stessi del requisito con importo lavori pari a 3 volte l'importo stimato.

*Risposta*

1) si conferma che i concorrenti devono possedere entrambi i requisiti di esperienza, e cioè: a) aver svolto due incarichi la cui sommatoria sia almeno pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; b) aver svolto complessivamente incarichi che coprano un importo pari a 3 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

2) l'importo pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare deve essere raggiunto esclusivamente con due servizi, non meno e non più di due;

3) i servizi che concorrono a formare il requisito di cui alla lettera a) del punto 1) possono essere computati ai fini del requisito di cui alla lettera b) del medesimo punto.

**Quesito n. 2 – requisiti di partecipazione**

Si richiede se nei servizi di progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, necessari a raggiungere l'importo pari a 3 volte l'importo dei lavori a base di gara, relativi alla categoria VIII possano essere inseriti lavori di progettazione di metanodotti, essendo la categoria VIII quella più assimilabile a tale tipologia di lavori?

*Risposta*

Si conferma la computabilità dei servizi professionali riguardanti la costruzione di metanodotti e gasdotti fra quelli appartenenti alla classe VIII di cui alla Legge 143/1949, richiesti dal bando di gara.

**Quesito n. 3 – definizione di raggruppamenti temporanei orizzontali e verticali**

Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione di raggruppamenti temporanei orizzontali e verticali.

### *Risposta*

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del d.lgs. 163/2006, "Nel caso di ..... servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi ..... indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie."

In base a tale disposizione il bando di gara riporta, quali prestazioni principali: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, le prestazioni complementari alla progettazione, la direzione lavori, misura e contabilità. Fra le prestazioni secondarie sono invece comprese: il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Pertanto, si avrà raggruppamento temporaneo orizzontale qualora gli operatori riuniti assumano ciascuno sia prestazioni principali sia prestazioni secondarie (es: il capogruppo assume la progettazione definitiva ed esecutiva, le prestazioni complementari alla progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, mentre il mandante assume la direzione lavori, misura e contabilità, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).

Si avrà invece raggruppamento temporaneo verticale qualora un operatore assuma esclusivamente prestazioni principali e l'altro operatore esclusivamente prestazioni secondarie (es: capogruppo assume progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni complementari alla progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, mentre il mandante assume il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).

### **Quesito n. 4 – Ammissibilità di raggruppamenti temporanei di tipo misto**

Si chiedono chiarimenti in merito all'ammissibilità di un raggruppamento temporaneo di tipo misto. Esempio: il capogruppo assume parte delle prestazioni principali (progettazione definitiva ed esecutiva e prestazioni complementari alla progettazione), nonché le prestazioni secondarie (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), mentre il mandante assume la parte rimanente delle prestazioni principali (direzione lavori, misura e contabilità).

### *Risposta*

Il raggruppamento temporaneo di tipo misto, ancorchè non previsto espressamente dal bando di gara, è una forma giuridica tutelata dall'ordinamento, quale espressione della libertà negoziale degli operatori economici, pertanto deve ritenersi ammissibile anche nella presente gara.

### **Quesito n. 5 – Cumulabilità dei requisiti di esperienza professionale (paragrafo IV – Sezione I – punto 2, lettera c del bando integrale), in caso di raggruppamenti temporanei.**

Si chiede se il requisito dei "due servizi" di importo totale pari a 0,80 volte l'importo stimato, per corrispondente categoria e classe, dei lavori da progettare sia, nel caso di raggruppamento temporaneo, cumulabile fra i partecipanti al raggruppamento stesso.

Si chiede inoltre se possano essere cumulati gli importi dei servizi svolti da diversi operatori raggruppati, al fine del conseguimento dell'importo pari a 3 volte l'importo stimato dei lavori.

### *Risposta*

Il bando integrale prescrive che, anche in caso di associazione temporanea, come per i concorrenti singoli, il requisito dei due servizi "deve essere posseduto dal soggetto nominativamente indicato per lo svolgimento della corrispondente prestazione compresa nei servizi in gara".

Deve pertanto intendersi che il requisito in questione non è frazionabile e deve essere integralmente prestato da uno solo dei soggetti temporaneamente raggruppati, relativamente alla prestazione dallo stesso assunta.

E' quindi ammissibile che, in caso di raggruppamento temporaneo, un operatore posseda, per esempio, il requisito in questione limitatamente alla prestazione di progettazione (definitiva ed esecutiva), mentre un altro operatore posseda il requisito limitatamente alla prestazione di direzione lavori, misura e contabilità, ed un ulteriore operatore posseda il requisito limitatamente alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in tale ipotesi si tratterà di raggruppamento temporaneo di tipo misto; cfr. risposta al quesito n. 4).

I due servizi, in ogni caso, devono essere posseduti per ciascuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. Pertanto, nell'esempio di cui sopra, l'operatore che assume la prestazione di progettazione (definitiva ed esecutiva) dovrà possedere un totale di otto servizi di progettazione (definitiva ed esecutiva), due per ciascuna classe e categoria. Altrettanto dicasi per l'operatore che assume la direzione lavori, misura e contabilità, nonché per l'operatore che assume il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione).

Per quanto riguarda il requisito dei servizi svolti, nelle categorie e classifiche previste, per un importo non inferiore a 3 volte l'importo stimato dei lavori, lo stesso è frazionabile e cumulabile senza limiti prestabiliti dal bando. Non è previsto un minimo, per tale requisito, che il capogruppo o i mandatarî devono comunque possedere.

#### **Quesito n. 6 – Possibilità di associare, quali mandanti, soggetti non laureati.**

Si chiede se sia possibile associare in un raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante, un impiantista termotecnico in possesso di diploma superiore e di abilitazione all'esercizio della professione, posto che il capogruppo è in possesso della laurea in ingegneria o architettura.

#### *Risposta*

Il bando di gara prescrive il possesso del titolo di ingegnere o architetto in capo a tutti i partecipanti al raggruppamento, per il caso di raggruppamento di tipo orizzontale, quale definito nella precedente risposta a quesito n. 3.

Tale clausola è apparentemente in contrasto con quanto specificato in altra parte del bando, in merito alla possibilità dell'ingegnere o architetto di coinvolgere, in caso di raggruppamenti temporanei, altri professionisti abilitati, anche non laureati, il cui apporto professionale sia limitato alla rispettiva competenza, secondo l'ordinamento di appartenenza.

La disposizione ha inoltre carattere limitativo rispetto al principio della massima apertura della gara alla concorrenza e va pertanto interpretata in senso letterale.

Deve quindi intendersi che sia preclusa la partecipazione in qualità di mandante ad un soggetto non laureato, solo qualora il raggruppamento al quale partecipa si qualifichi come "orizzontale", assumendo detto soggetto sia prestazioni principali che secondarie (es: sia la misura e contabilità sia il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).

Non è invece preclusa allorchè detto soggetto, in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo misto, assuma solo una parte delle prestazioni principali ovvero solo una parte delle prestazioni secondarie, sempre che l'ordinamento professionale di appartenenza glielo consenta.

#### **Quesito n. 7 – Relazione geologica facente parte del progetto definitivo ed esecutivo**

Si chiede se al fine della predisposizione della relazione geologica prevista quale elaborato dei progetti definitivo ed esecutivo ai sensi della L.P. n. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione sia possibile, o necessario, associare un geologo quale mandante di raggruppamento temporaneo.

*Risposta*

Il bando prevede che l'Ente Aggiudicatore fornirà la perizia geologica e geotecnica di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. 554/99.

In base a tale clausola, da interpretare in coordinamento con l'ordinamento provinciale, la relazione geologica di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione, non è compresa fra i servizi oggetto di gara.

Non è pertanto necessario il coinvolgimento nella gara di un geologo.